



associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola

Disabilità: nuove norme su personale scolastico e studenti

Maria Grazia Papuzzo
Giovanni Simoneschi

Indice

Novità in materia di
permessi retribuiti
per esami e cure
mediche e congedi
per gravi patologie

Sistema dei
controlli INPS

Norme
sull'assistenza
all'autonomia e
alla comunicazione

Pei su SIDI

Novità in materia di permessi retribuiti per esami e cure mediche e congedi per gravi patologie

Importanti modifiche alla disciplina dei congedi e permessi, introdotte dalla **Legge 18 luglio 2025, n. 106**, che trovano applicazione anche nei confronti del personale scolastico

CONGEDO FINO A 24 MESI PER GRAVI PATOLOGIE (Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Art. 1)

I lavoratori affetti da **malattie oncologiche**, ovvero da **malattie invalidanti o croniche**, anche rare, che comportino un grado di **invalidità ≥ 74%** possono richiedere un **congedo non superiore a 24 mesi**, continuativo o frazionato, **non retribuito** e con **conservazione del posto di lavoro**. Durante il periodo di congedo il dipendente **non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa**

CONGEDO FINO A 24 MESI PER GRAVI PATOLOGIE (Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Art. 1)

- ✓ Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di altri benefici economici o giuridici
- ✓ La fruizione del congedo decorre **solo dopo l'esaurimento di altri periodi di assenza giustificata** con retribuzione o senza retribuzione

CONGEDO FINO A 24 MESI PER GRAVI PATOLOGIE (Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Art. 1)

Il periodo:

- ✓ non è utile ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali
- ✓ è riscattabile ai fini pensionistici mediante versamento dei relativi contributi

CONGEDO FINO A 24 MESI PER GRAVI PATOLOGIE (Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Art. 1)

✓ Chi rilascia la certificazione

Medico di medicina generale oppure medico specialista, operante in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore

✓ Decoro il periodo di congedo

il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, **ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile**

PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE

(Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Art. 2)

Con la **circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152**, si forniscono le indicazioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 106/2025

Decorrenza dal 1° gennaio 2026

Beneficiari

- Lavoratori affetti da malattie oncologiche (fase attiva o follow-up precoce) o malattie invalidanti o croniche, anche rare con invalidità \geq al 74%
- Lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie
- È richiesta apposita prescrizione medica del medico di medicina generale o del medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata

PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE

(Legge 18 luglio 2025, n. 106 – art. 2)

Contenuto del diritto

- 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito
- In aggiunta a quanto già previsto da CCNL e normativa vigente

Utilizzabili per:

- visite mediche
- esami strumentali
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche
- cure mediche frequenti

Sistema dei controlli INPS

Cosa cambia dal 2026

Quadro normativo di riferimento (Legge di Bilancio 2026, Art. 1, comma 724)

Intervento di rafforzamento dei controlli sulla fruizione dei:

- permessi di cui all'art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104
- congedi straordinari di cui all'art. 42, comma 5, del D. lgs. 151/2001
- congedi parentali artt. 32 e 33, del D.lgs. 151/2001
- permessi art. 8, comma 4, della legge 81/2017

Lavoratori interessati: pubblici e privati, con specifico focus sulle PA

Verifiche sanitarie sulla permanenza dei requisiti (Art. 1, comma 723)

Nuove competenze attribuite all'INPS

➤ **L'INPS**, su richiesta del datore di lavoro, accerta **la permanenza dei requisiti sanitari** che danno diritto ai permessi di cui alla legge n. 104/92, ai dipendenti delle PA

- **Finalità:** verificare che le condizioni sanitarie che hanno originato il beneficio **sussistano nel tempo**
- Le verifiche non sono automatiche, ma attivate su istanza dell'amministrazione di appartenenza

Soggetti coinvolti e modalità operative

Rete di controllo ampliata

Per lo svolgimento delle verifiche, l'INPS può avvalersi di:

- Enti di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), D.lgs. 118/2011
- Medici della sanità militare

Strumento operativo:

Convenzioni specifiche con oneri interamente a carico delle singole amministrazioni richiedenti

Modalità attuative:

Definite con decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l'INPS

Tracciabilità rafforzata e obblighi informativi (Art. 1, comma 724)

- **Permessi** art. 33, legge n. 104/92
- **Congedi straordinari** art. 42, comma 5, D. lgs. 151/2001
- **Congedi parentali** artt. 32 e 33, D.lgs. 151/2001

Nuovi adempimenti per le PA

Obbligo di inserimento nelle denunce mensili INPS (art. 44, comma 9, D.L. 269/2003):

tipologia di evento fruito

periodo di fruizione

dante causa

Obiettivo:

rendere ogni evento tracciabile, verificabile e incrociabile

Finalità delle misure e equilibrio tra controllo e tutela

Obiettivi

- ✓ Contrastare utilizzi impropri e abusi dei permessi e dei congedi
- ✓ Garantire che i benefici siano riservati esclusivamente a chi ne ha effettivo diritto e coerenti con le condizioni sanitarie certificate
- ✓ Razionalizzare la spesa pubblica senza comprimere i diritti dei lavoratori e delle famiglie

Necessità per i beneficiari:



mantenere
documentazione
sanitaria aggiornata



utilizzare i permessi
in modo corretto e
conforme alla
norma

Norme sull'assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione (art. 1, comma 706)

Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è definito il Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) in **materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale** degli alunni e degli studenti con **accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva**, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle **Linee Guida** di cui al medesimo articolo 5, comma 6

Accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

- Accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
- Nuovo momento accertativo
- Secondo una modalità valutativa che tenga conto del modello biopsicosociale e dell'ICF
- Ministero della Salute
- LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO TENUTO CONTO DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE (ICD) E DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DELLA DISABILITÀ E DELLA SALUTE (ICF) DELL'OMS

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione (art. 1, comma 707)

Il LEP garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, **il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. È, altresì, componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del **profilo professionale** individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché il rispetto degli **standard qualitativi** individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

PEI su SIDI

Ore di assistenza e PEI (art. 1, comma 708)

Entro il 31 dicembre 2027, il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti**, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, **nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162**, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il **Sistema informativo dell'istruzione (SIDI)**

Ore di assistenza e PEI (art. 1, comma 708)

Il registro nazionale è alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Pei su SIDI

- Decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI):
partizione separata dell'anagrafe nazionale degli studenti (ANS)
- Nota prot. n. 4 del 3 gennaio 2018: nuove funzioni in ambiente SIDI per costituire un fascicolo digitale completo per ciascun alunno con disabilità
- Nota prot. n. 4316 del 19 ottobre 2023
- Nota prot. n. 1690 del 24 maggio 2024

Pei su SIDI

Comunicato ANP sulla Legge di bilancio 2026 del 5 gennaio 2026:
"chiarimenti tempestivi circa la decorrenza effettiva di tale obbligo"

Comunicato ANP sul PEI online del 3 ottobre 2025 ("Pei online: un passo necessario") in cui si rimanda alla guida per la compilazione del PEI online



Grazie!

consulenza@anp.it